



Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Prot. n. 00527/2021

Decisione n. 32

Anno 2021

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE**

composto da

Massimo Zaccheo - Presidente

Roberto Carleo - Relatore

Ilaria Pagni

Manuela Sinigoi

Aurelio Vessichelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. **24/2021**, avviato con ricorso presentato il 1° marzo 2021 dal sig. **Franco Amadio**, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Maurizio De Gasperis e Alessandra Puoti,

contro

la Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE (FITETREC-ANTE), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fontana,

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, con provvedimento cautelare, della decisione della Corte d'Appello Federale della FITETREC-ANTE n. 2/2021, assunta nel procedimento contraddistinto

al R.G. CAF 2/2021, in data 26 febbraio 2021, e pubblicata sul sito federale nella medesima data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal sig. Franco Amadio avverso la sentenza del Tribunale Federale FITETREC-ANTE n. 2/2021, che aveva rigettato il ricorso dallo stesso presentato avverso la comunicazione di ineleggibilità (prot. n. 115/2021 del 10 febbraio 2021), adottata, ai sensi dell'art. 55, comma 6, Statuto della FITETREC-ANTE, dal Segretario Generale della Federazione, nei confronti della candidatura alla carica di Presidente Federale, presentata in data 14 gennaio 2021.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 22 aprile 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - sig. Franco Amadio - avv. Alessandra Puoti, presente presso i locali del CONI, nonché, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, in collegamento da remoto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Roberto Carleo.

Premesso che

1. dopo la presentazione del ricorso, è sopravvenuto il commissariamento della FITETREC-ANTE, giusta deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 70 del 9 aprile 2021.
2. Il suddetto provvedimento di commissariamento è stato gravato di impugnazione attualmente pendente innanzi a questo Collegio di Garanzia con il ricorso iscritto al R.G. n. 44/2021.

Considerato che

3. dalla conferma del suddetto provvedimento di commissariamento dipende la necessaria valutazione dell'interesse ad agire dell'odierno ricorrente con riferimento alla propria candidatura presentata in data 14 gennaio 2021 in relazione ad elezioni precedentemente indette che, allo stato, sono travolte dal medesimo sopravvenuto Commissariamento;
4. la sussistenza del conflitto di interessi dei candidati deve essere correttamente valutata al

momento della candidatura.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione**

Sospende il procedimento, in attesa della definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 44/2021 innanzi a questo stesso Collegio.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 aprile 2021.

Il Presidente
F.to Massimo Zaccheo

Il Relatore
F.to Roberto Carleo

Depositato in Roma, in data 23 aprile 2021.

Il Segretario
F.to Alvio La Face